

quelli che eccedono la somma di 5 mila lire, come era appunto il beneficio sopra il quale si è fatto l'assegnamento in mio favore.

Ma si dice: si considera come un impiegato in aspettativa, perchè il deputato in questione può ricevere promozione dal Governo. Io rispondo che queste promozioni non possono aver luogo che riguardo ad impiegato civile.

Ora, qualunque fosse l'impiego civile che si volesse dare a me, non sarebbe che di sua natura revocabile, e come tale incapace di costituire per me un titolo vitalizio di ecclesiastica sussistenza. Che se poi il guardasigilli volesse destinarmi a vero beneficio ecclesiastico, di piccola o grande importanza sia, faccio osservare che il Governo ha solo il diritto di proposta.

Le lettere di provvista appartengono ad un'altra autorità, che nella presente condizione di cose io credo che non sarebbe molto facile di ottenere in favor mio.

Da quanto ho detto io ne deduco che il considerarmi nel numero degli impiegati non poteva avere altro scopo che di istituire una censura la quale non si poteva pronunciare prima di avere esaminate tutte le circostanze e le condizioni di tempo, in cui il Ministero ha dovuto addivenire a questa misura in mio favore. Ed io sono sicuro che, esaminando tutte quelle circostanze, non se ne troverà alcuna della quale io debba arrossire, e per cui si possa muovere alcun rimprovero al Ministero.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io convergo veramente col deputato Asproni in ciò che egli non possa dirsi compreso nel novero degli impiegati. Se però si fosse trattata la questione della eleggibilità di esso canonico Asproni, io, dico il vero, avrei probabilmente inclinato a crederlo non eleggibile, per la considerazione che, a parer mio, egli è un canonico penitenziere in aspettativa.

Ed infatti, come si formò la posizione, nella quale trovasi attualmente collocato il canonico Asproni? Ella si formò a questo modo: nel 1848 egli era canonico penitenziere a Nuoro, ed erano in quel tempo insorte tali gare in quella città, e tali nemici si erano sollevati contro di lui, che più non poteva mantenersi in quel luogo, ove teneva la sua prebenda. Per togliersi da simile condizione, egli ricorreva al Governo acciocchè provvedesse in qualche modo alla sua situazione. Ed il Governo, annuendo alla sua domanda, provvedeva in guisa che egli potesse rinunciare al canonicato di che trattavasi, assicurandolo che gli avrebbe assegnato una pensione, o lo avrebbe altrimenti provveduto sopra qualcuno dei benefici vacanti di regio patronato, ciò che era in sua facoltà di fare. Io stesso fui che, essendo in quel tempo guardasigilli, proposi al Re di collocarlo nell'attuale sua posizione; proposi cioè che gli venisse assegnata una pensione sopra il priorato di Bonarcado, con che però rinunciasse al beneficio di canonico penitenziere. Ma debbo dichiarare che allorquando ebbi l'onore di fare al Re una simile proposta era mia intenzione che la cosa non avesse a durare che un brevissimo tratto di tempo, perchè ammetto io pure ciò che avverte la Commissione, non essere uno stato normale quello di un beneficiario privato del suo beneficio, ed ammesso a goderne un altro senza onere di sorta. Sinceramente lo dico, era mio intendimento fin da quel tempo che, appena si presentasse occasione di provvedere altrimenti ed in modo conveniente il signor canonico Asproni, sarebbesi fatta cessare quella pensione, la quale non poteva avere altra condizione di durata, ed è ciò che dichiaravasi nella deliberazione sovrana.

I guardasigilli che mi succedettero, forse non badando alla ridetta condizione, non pensarono di poi a provvedere al-

trimenti il signor canonico Asproni. Ma io appena rientrato al Ministero vi ho posto mente, ed ho subito avvertita la convenienza di liberare i redditi del beneficio Bonarcado da questa pensione, e nella prima occasione che mi si presenterà procurerò di recare ad effetto tale pensiero. Io sono anche persuaso che lo stesso canonico Asproni non ravviserà convenevole il continuare nel godimento di una pensione senza dover sostenere alcun onere beneficiario, perocchè la condizione in cui trovasi sia propriamente quella di un funzionario in aspettativa. Egli per verità non riveste più la qualità di canonico penitenziere, ed ha tuttavia un assegnamento corrispondente alla qualità che precedentemente aveva.

Posto adunque che egli sia un canonico penitenziere in aspettativa, egli è ben chiaro che dirimpetto alla Camera non può essere considerato che come un vero canonico in attività di servizio, perocchè la legge elettorale stabilisce che gl'impiegati in aspettativa debbano essere equiparati agli impiegati in carica.

Ora, se egli fosse canonico penitenziere in attività, sarebbe ineleggibile, ma certo non potrebbe mai essere considerato come impiegato regio. Vi può essere questione se il canonico Asproni sia o no eleggibile, questione intorno alla quale non è più il caso che la Camera si occupi, ma certamente non può essere considerato come un impiegato regio, e quindi non può essere annoverato nella classe dei deputati impiegati.

MICHELINI G. B., relatore. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore. Gli faccio avvertire che la questione deve unicamente portarsi sul punto se il canonico Asproni debba considerarsi come impiegato regio, che in quanto alla sua eleggibilità non vi può essere luogo a discussione.

MICHELINI G. B., relatore. Dice benissimo l'onorevole presidente; la questione consiste sul punto se al canonico Asproni sia applicabile l'articolo 100 della legge elettorale.

Io restringerò appunto le mie osservazioni a questo argomento.

Esordiva l'onorevole canonico Asproni col dire che la Commissione aveva fatto tanto, si era ingegnata in tutte le guise onde poter gettare una censura sopra questo contratto di nuovo conio, sopra quanto erasi operato dal Ministero a di lui riguardo. Io posso assicurare l'onorevole deputato Asproni, che la Commissione non la perdonò a diligenza nell'investigare il vero stato delle cose e dedurne le conseguenze le più logiche ed esatte che per lei si potesse. Ma non ebbe menomamente in mira di censurare quanto erasi operato tra il canonico Asproni ed il Ministero. Che se il fatto esposto e le ragioni addotte dalla Commissione non garbano per avventura all'onorevole deputato Asproni, la colpa non è certamente della Commissione.

ASPRONI. Del relatore! (*Si ride*)

MICHELINI G. B., relatore. La relazione è della Commissione, e sino a prova contraria il deputato Asproni non ha diritto di considerarla come opera mia particolare. Credo poi che i miei colleghi della Commissione non declineranno la solidarietà delle cose dette, inquantochè la relazione è stata letta alla Commissione. Continuando dunque nella risposta che io faceva all'onorevole deputato Asproni, avvertirò che egli diceva trattarsi di patrimonio ecclesiastico.

Io rispondo, che il patrimonio ecclesiastico consta, salvo errore, di lire 300, quindi sarebbe una parte minima nella somma totale della pensione od annualità che gli è assegnata.